



Tribunale di Treviso

R.G. N. 11/2021

DECRETO DI APERTURA DELLA LIQUIDAZIONE

- art. 14 *quinquies* L. 3/2012 -

Il giudice, dott.ssa F V ,

visti gli atti relativi al ricorso per la liquidazione del patrimonio presentato da DA VINCI RISTORAZIONE SRL - IN LIQUIDAZIONE,

verificato che sussiste la propria competenza in quanto la ricorrente ha sede legale in Treviso;

preso atto che il tribunale di Treviso, con decreto dd. 8/10/20, reso nel procedimento R.I.F. n° 176/20, ha dichiarato la non fallibilità della società ricorrente per mancato superamento delle soglie di fallibilità;

ritenuto che Da Vinci Ristorazione srl – in liquidazione è debitore in stato di sovraindebitamento,

visti gli art. 14 ter e 14 *quinquies* L. 3/2012 e verificato che la domanda soddisfa i requisiti di cui all'art. 14 *ter* in quanto:

-non ricorrono le condizioni di inammissibilità di cui all'art. 7 comma 2 lettere a) e b) posto che:

- il proponente non è soggetto a procedure concorsuali diverse da quella di sovraindebitamento;
- il proponente non ha fatto ricorso nei precedenti 5 anni ai procedimenti di cui alla L. 3/2012;

- la domanda è corredata dalla documentazione di cui all'art. 9 commi 2 e 3 della L. 3/2012 (elenco di tutti i creditori, con l'indicazione delle somme dovute, di tutti i beni del debitore e

degli eventuali atti di disposizione compiuti negli ultimi cinque anni, scritture contabili dalla costituzione della società avvenuta il 18/03/19);

- alla domanda risultano allegati, come prescrive l'art. 14 *ter* comma 3 L. 3/2012,

- l'inventario di tutti i beni,
- nonché una relazione particolareggiata dell'organismo di composizione della crisi che contiene:
 - a) l'indicazione delle cause dell'indebitamento e della diligenza impiegata dal debitore nell'assumere volontariamente le obbligazioni;
 - b) l'esposizione delle ragioni dell'incapacità del debitore di adempiere le obbligazioni assunte;
 - c) l'indicazione della eventuale esistenza di atti del debitore impugnati dai creditori;
 - d) il giudizio sulla completezza e attendibilità della documentazione depositata a corredo della domanda, idonea a consentire di ricostruire compiutamente la situazione economica e patrimoniale del debitore;

ritenuto che il proponente abbia prodotto la documentazione che ha consentito di ricostruire compiutamente la sua situazione economica e patrimoniale (art. 14 *ter* comma 5);

ritenuto che non emergano elementi atti a far ritenere che il debitore abbia compiuto atti in frode ai creditori negli ultimi cinque anni (art. 14 *quinqüies* comma 1);

valutata l'opportunità di nominare, quale liquidatore, il professionista nominato dall'OCC al fine di contenere le spese;

stabilito che nella liquidazione dovranno essere rispettati i principi generali che governano le liquidazioni concorsuali e che il liquidatore dovrà darne immediata notizia all'agente della riscossione e agli uffici fiscali, anche presso gli enti locali, ove non vi abbia già provveduto l'OCC;

P.Q.M.

dichiara aperta la procedura di liquidazione del patrimonio di DA VINCI RISTORAZIONE SRL - IN LIQUIDAZIONE;

nomina liquidatore il dott. Riccardo Pucher Prencis, professionista in possesso dei requisiti di cui all'art. 28 L. Fall.,

dispone che, sino alla chiusura della procedura (art. 14 *novies*, ultimo comma, L.3/2012), non possono, sotto pena di nullità, essere iniziate o proseguite azioni cautelari o esecutive, né acquistati diritti di prelazione sul patrimonio oggetto di liquidazione da parte dei creditori aventi titolo o causa anteriore;

ordina la pubblicazione della domanda e del presente decreto sul sito internet del tribunale di Treviso e su quello dell'IVG di Treviso ove necessario, previo oscuramento dei dati sensibili del ricorrente da effettuarsi a cura del liquidatore, nonché la loro annotazione presso il competente registro delle imprese;

ordina a chiunque li detenga, anche per interposta persona, la consegna e il rilascio dei beni facenti parte del patrimonio di liquidazione.

Il presente decreto è equiparato al pignoramento, è titolo esecutivo, ed è posto in esecuzione a cura del liquidatore.

Si applicano, in quanto compatibili, gli artt. 737 ss. cpc (art. 10 comma 6, richiamato dall'art. 14 *quinquies* comma1 L.3/2012), e pertanto avverso il presente decreto può essere proposto reclamo mediante ricorso al Tribunale entro il termine di giorni 10 dalla comunicazione.

Treviso, 23/03/2021

Il giudice

dott.ssa F *V*